SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 gennaio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017, nel territorio della Regione Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 il territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento al territorio di alcuni comuni, è stato interessato da avversità atmosferiche di elevata intensità, accompagnati da forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di una vita umana e l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e l'abbattimento di numerose alberature provocando danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Veneto del 18 ottobre e del 10 novembre 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 novembre 2017, prot. n. CG/0073413;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 8 agosto 2017, 3 e 4 ottobre 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 6.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A08743

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma, di Piacenza, di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 con la quale è stato esteso lo stato di emergenza, adottato con delibera del 22 giugno 2017, al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 luglio 2017, n. 468, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza»;

Vista la nota del 12 dicembre 2017 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468/2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 20 dicembre 2017, prot. n. CG/78512;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma, di Piacenza, di Bologna, di Ferrara, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A08744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2017.

Dismissione di immobili di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'articolo 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-*quinquies*») ed, in particolare, il comma 1;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la nota n. 11218 del 6 giugno 2017, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze - premesso quanto previsto dal Documento di economia e finanza del 2017 (di seguito «DEF») - ha invitato il Dipartimento del tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di avvalersi delle procedure di cui all'art. 1-*quinquies* mediante il coinvolgimento di investitori interessati;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio n. 14150 del 2 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2017, di individuazione dei beni immobili siti in Roma, in Via Onofrio Panvinio n. 11, catasto fabbricati: fg. 582, p.lla 64, sub 501; p.lla 216, sub 501; catasto terreni: sez. A fg. 582, p.lle 64, 65, 67 e 216. In Via Cassia n. 176, catasto fabbricati: fg. 233 p.lla 51 graffata alla p.lla 72, p.lla 52, sub 1, 2, 3, 501, p.lla 582, catasto terreni: sez. A, fg. 233 p.lla e 51, 52, 969 (ex 53), 72, 582; di proprietà del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito «CREA»);

Vista la nota n. 0000157 del 7 gennaio 2016, con la quale il MIBACT - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio - dichiara che, l'immobile sito in Roma, alla Via Onofrio Panvinio, non riveste interesse culturale di cui agli articoli 10 - 12 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. ma dispone alcune prescrizioni, ivi elencate;

Vista l'e-mail del 7 dicembre 2017 del CREA, con la quale viene comunicato l'esatto numero civico dell'immobile sito in Roma, alla Via Panvinio - numero 11;

Vista la nota n. 276E/34.07.26 del 27 luglio 2016, con la quale il MIBACT - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma - dichiara che l'immobile sito in Roma, alla Via Cassia, riveste interesse culturale con provvedimento di tutela del 16 marzo 2016, n. 21, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii;

Vista la nota 0005605 del 1° giugno 2016, con la quale il MIBACT - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, trasmette il decreto del 1° giugno 2016 con il quale viene autorizzata l'alienazione dell'immobile sito in Roma, alla Via Cassia, con alcune prescrizioni, ivi elencate;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del CREA n. 27 del 25 luglio 2017 che, tra l'altro, conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché proceda all'inclusione degli immobili indicati nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-*quinquies*;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi fissati nel DEF, autorizzare il predetto ente a vendere a trattativa privata - avvalendosi delle procedure di cui all'art. 11-*quinquies* - gli immobili individuati nei provvedimenti sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, il CREA è autorizzato a vendere a trattativa privata i beni immobili siti in Roma, alla Via Onofrio Panvinio n. 11 e alla Via Cassia n. 176, come individuati nel decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio, richiamato in premessa.

Art. 2.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1744

17A08741

DECRETO 21 dicembre 2017.

Dismissione di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e, in particolare, l'art. 1 che autorizza l'Agenzia del demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi, con effetto dichiarativo della proprietà e con gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché con gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'art. 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito «art. 11-*quinquies*») ed, in particolare, il comma 1, in base al quale l'Agenzia del demanio è autorizzata con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico;

Vista la nota n. 11218 del 6 giugno 2017, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze - premesso quanto previsto dal Documento di economia e finanza del 2017 (di seguito «DEF») - ha invitato il Dipartimento del tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di avvalersi della procedura di cui all'art. 11-*quinquies*, mediante il coinvolgimento di investitori interessati;

Vista la lettera prot. n. 16185 del 13 dicembre 2017, con la quale l'Agenzia del demanio ha trasmesso il decreto direttoriale del 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 289 del 12 dicembre 2017, con il quale ha individuato i seguenti beni immobili di proprietà dello Stato:

1) immobile sito in Ravenna, via Nino Bixio, denominato «Caserma Dante Alighieri» - porzione - catasto fabbricati: fg. 77, p.lla 141, sub. 1, 2, 3, 4, 5 p.lle 782, 821, 822, 823, 824; catasto terreni: fg. 77 p.lle 140, 796, 798, 141, 782, 795, 821, 822, 823, 824;

2) immobile sito in Pozzuoli (Napoli), via Solfatara, denominato «ex Smom», catasto terreni: fg. 55, p.lle 110, 111, 112, 116, 124, 125, 126, 127; catasto fabbricati: fg. 55 p.lla 125, sub. 1, p.lla 126, sub. 1, p.lla 352, sub. 9, p.lla 353, sub. 1, p.lla 354, sub. 1;

3) immobile sito in Pisa, via Roma, denominato «Caserma Vito Artale», catasto fabbricati: fg. 120, p.lla 171, sub. 1, 2, 3, 4, 5; catasto terreni: fg. 120, p.lla 171;

4) immobile sito in Pisa, via Giordano Bruno, «ex Distretto militare ex Caserma Curtatone e Montanara», catasto fabbricati: fg. 125, p.lla 611, sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; catasto terreni: fg. 125, p.lla 611;

5) immobili siti in Firenze, via Giuseppe Tartini, denominati «Patrimonio immobiliare ex AAMS: unità immobiliare con resede e quattro autorimesse», catasto immobili: fg. 52, p.lla 105, sub. 1, 2, 3, 4;

Vista la succitata nota del 13 dicembre 2017 con la quale l'Agenzia del demanio ha altresì inviato l'elenco di beni di proprietà dello Stato, condiviso con Cassa depositi e prestiti (di seguito «CDP»), da destinare alla vendita ai sensi dell'art. 11-*quinquies*;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi fissati nel DEF - avvalendosi delle procedure di cui all'art. 11-*quinquies* - autorizzare l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata gli immobili di cui all'elenco allegato alla citata lettera del 13 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11-*quinquies*, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1- 1745

ALLEGATO

PROVINCIA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CODICE SCHEDA	INDIRIZZO PRINCIPALE	TIPO CATASTO	PARTITA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SEZIONE	NOTE
FIRENZE	FIRENZE	PATRIMONIO IMMOBILIARE EX AAMS: UNITA' IMMOBILIARE CON RESEDE E QUATTRO AUTORIMESSE	FID0141	VIA TARTINI, 1B	FABBRICATI	344	52	105	1		
				VIA TARTINI, 1C					2		
				VIA TARTINI, 1D					3		
				VIA TARTINI, 1E					4		
PISA	PISA	CASERMA VITO ARTALE	PIB0017	VIA ROMA, 31	FABBRICATI		120	171	1		
									2		
									3		
									4		
									5		bene comune non censibile
					TERRENI		120	171			
PISA	PISA	EX DISTRETTO MILITARE (CASERMA CURTATONE E MONTANARA)	PIB0010	VIA GIORDANO BRUNO, 41	FABBRICATI		125	611	8		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					10		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					11		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					12		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					13		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					14		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					15		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					16		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					17		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					18		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					19		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					20		
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42					21		
			PIB0012	VIA GIORDANO BRUNO, 43					22		bene comune non censibile
			PIB0011	VIA GIORDANO BRUNO, 42	TERRENI		125	611			
NAPOLI	POZZUOLI	EX SMOM	NAD0393	VIA SOLFATARA 3	NCT		55	126			In data 11/12/2017 si è proceduto con l'aggiornamento catastale del compendio al Catasto Terreni con presentazione di tipo mappale/frazionamento. L'aggiornamento ha comportato la generazione della particella 791 derivante dal frazionamento della particella 126 e la soppressione delle particelle 110, 111, 112, 116, 124, 125, 127 accorpate alla particella 126.
								791			
					NCEU		55	125	1		E' in corso di presentazione l'aggiornamento al catasto urbano.
								126	1		
								352	9		
								353	1		
								354	1		
RAVENNA	RAVENNA	CASERMA DANTE ALIGHIERI	RAB0061	VIA NINO BIXIO	FABBRICATI		77	141	2/parte	RAVENNA	E' in corso il frazionamento catastale
			RAB0062						3	RAVENNA	
			RAB0063						4	RAVENNA	

17A08742

DECRETO 22 dicembre 2017.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 22 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2015, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 22 marzo 2017, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,80%;

b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 1,20%;

c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,45%;

d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 1,50%;

e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,50%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: Euribor a 6 mesi + 0,80%;

b) fino a 15 anni: Euribor a 6 mesi + 1,25%;

c) fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 1,40%;

d) fino a 25 anni: Euribor a 6 mesi + 1,55%;

e) oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 1,65%.

2. Il tasso Euribor a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro: PADOAN

17A08750

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Uria - Società cooperativa», in Ischitella e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Uria - Società cooperativa», con sede in Ischitella (FG) conclusa in data 8 maggio 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 luglio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non sanate e più precisamente: non risulta istituito il registro delle deliberazioni dell'amministratore unico; non risulta effettuato il versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/1992; non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed interessi; il valore del capitale sociale esposto nel bilancio d'esercizio 2016 non corrisponde alle quote sottoscritte e versate dai soci presenti nel relativo libro; i bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 non indicano l'esatto importo da destinare quale quota del 3% degli utili ai Fondi mutualistici; inoltre non è stato fornito alcun chiarimento in merito ai tre soci fondatori che non svolgono alcun tipo di attività lavorativa, mentre quattro ex soci, usciti dalla compagine sociale, risultano essere ancora occupati;

Vista la nota 369333, trasmessa in data 11 settembre 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide, sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Gianluca Testa;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Uria - Società cooperativa», con sede in Ischitella (FG), codice fiscale 03968360713, costituita in data 23 giugno 2014, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Gianluca Testa, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 maggio 1981 (codice fiscale TSTGLC81E19H926Y), domiciliato a Torremaggiore (PG), Via Enrico Berlinguer n. 20, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 28 dicembre 2017.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati. (Delibera n. 20249).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39/CE, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito, «MiFID II»);

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito, «regolamento MiFIR»);

Viste le disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dei menzionati atti;

Vista la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata MiFID II e al regolamento MiFIR;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati (di seguito «Regolamento mercati») e le successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare il predetto Regolamento mercati alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 3 agosto 2016, n. 129;

Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere ad una sostituzione integrale delle disposizioni contenute nel Regolamento Mercati;

Considerata, altresì, l'esigenza di dettare una disciplina transitoria per l'adeguamento ai nuovi obblighi informativi e di comunicazione dettati nel riformato Regolamento mercati;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 31 luglio 2017, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato Regolamento mercati;

Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati

1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 62-*quater*, comma 2, lettera *a)*, 64, comma 4, 64-*bis*, comma 6, 64-*ter*, comma 9, 65, comma 2, 65-*quater*, comma 5, 65-*sexies*, commi 7 e 8, 65-*septies*, comma 1, 66-*bis*, comma 2, 67-*ter*, commi 3, 6 e 8-*bis*, 68, com-

ma 1, 68-*ter*, comma 2, 68-*quater*, comma 4, 70, comma 4, 71, comma 2, 74, comma 2, 76, comma 2, 78, comma 1, 79-*bis*, comma 4, 79-*ter*, comma 4, 79-*ter*.1, comma 2, 90-*sexies*, comma 4, 180, comma 1, lettera *c)*, 181, comma 2, 187-*ter*, comma 7, e 187-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per "Testo Unico" il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) un'attività è considerata strategica per la gestione tipica aziendale se: *i)* ha ad oggetto profili operativi della sede di negoziazione, profili organizzativi del relativo gestore ovvero funzioni o compiti a questo attribuiti dall'ordinamento; *ii)* un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbe la sana e prudente gestione ovvero la capacità del gestore della sede di negoziazione di continuare a garantire la conformità propria o del mercato gestito alle condizioni e agli obblighi imposti dal Testo unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Sono considerate in ogni caso attività strategiche per la gestione tipica aziendale le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

b) si intendono per:

i) "funzioni operative": le funzioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

ii) "funzioni operative critiche": le funzioni operative di cui all'art. 6, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/584.

3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Testo unico, nel regolamento (UE) n. 600/2014 e nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

PARTE II

SEDI DI NEGOZIAZIONE

TITOLO I

Disciplina delle sedi di negoziazione

Capo I

REQUISITI DEL GESTORE DEL MERCATO REGOLAMENTATO

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti a garantire l'ordinato funzionamento dei singoli mercati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni ivi concluse, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali gli stessi sono esposti.

2. I gestori dei mercati regolamentati dispongono, inoltre, di risorse finanziarie proporzionate ai rischi derivanti dallo svolgimento di eventuali altre attività e nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, tengono conto del numero e delle caratteristiche dei sistemi gestiti nonché dell'entità delle operazioni ivi concluse.

3. Ai fini del calcolo delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, i gestori dei mercati regolamentati in ogni caso devono possedere:

a) un patrimonio netto, inteso come capitale sociale, riserve e utili non distribuiti, almeno pari ai costi operativi sostenuti su base semestrale, utilizzando come riferimento i dati dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione legale, il quale abbia avuto un giudizio senza rilievi;

b) attività prontamente liquidabili pari alla stima delle potenziali perdite in cui si incorrerebbe in condizioni di mercato stressate ma plausibili, calcolata tramite un approccio *risk-based* il quale considera i rischi operativi, nonché gli altri eventuali rischi ai quali il gestore del mercato regolamentato e il singolo mercato risultano concretamente esposti.

Art. 4.

Attività connesse e strumentali

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 64, comma 7, del Testo unico, i gestori dei mercati regolamentati possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di *software*, *hardware* e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

d) promozione dell'immagine del mercato, anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti, e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari;

f) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l'inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

2. I gestori dei mercati regolamentati possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione.

Art. 5.

Influenza significativa

1. L'influenza significativa, ai sensi dell'art. 64-*bis* del Testo unico e del presente regolamento, è determinata dalla partecipazione, in modo diretto o indiretto, al capitale ordinario con diritto di voto in misura uguale o superiore al 5%. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

Art. 6.

Requisiti dell'organo di amministrazione

1. Ciascun membro dell'organo di amministrazione del gestore di un mercato regolamentato dedica tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto ai commi da 2 a 6.

2. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di amministrazione può cumulare contemporaneamente in qualsiasi ente giuridico tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del gestore del mercato regolamentato.

3. I membri dell'organo di amministrazione di gestori di mercati regolamentati che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non ricoprono simultaneamente posizioni che vadano oltre una delle seguenti combinazioni:

a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;

b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

4. Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato regolamentato detiene una partecipazione qualificata, come definita dall'art. 15, comma 1, del Testo unico, sono considerati come un unico incarico di amministratore.

5. La Consob può autorizzare i membri dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3 e ne informa periodicamente l'AESFEM. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, il provvedimento di autorizzazione è adottato dalla Banca d'Italia. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 4, il membro dell'organo di amministrazione che intenda ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo trasmette l'istanza alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia almeno trenta giorni lavorativi prima dell'assunzione dell'incarico, unitamente alle informazioni di cui all'art. 24, comma 5, nonché a tutte le informazioni utili a valutare le circostanze personali e la natura, le dimensioni e la complessità delle attività del gestore del mercato regolamentato. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette circostanze non risulti garantito il rispetto del requisito di cui al comma 1.

6. Gli incarichi di amministratore esecutivo presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali sono esenti dalle limitazioni sul numero di incarichi di amministratore esecutivo che può detenere un membro di un organo di amministrazione.

7. Ciascun membro dell'organo di amministrazione agisce con indipendenza di giudizio per valutare e contestare effettivamente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché per controllare e monitorare efficacemente il processo decisionale.

8. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché di quelli previsti dall'art. 64-*ter*, commi 2 e 3, del Testo unico, si tiene conto delle nozioni di "tempo sufficiente", di "conoscenza, competenze ed esperienze collettive", di "indipendenza di giudizio", di "risorse umane e finanziarie adeguate", di "diversità", così come definite dall'AESFEM in attuazione dell'art. 45, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 7.

Comitato per le nomine

1. Il comitato per le nomine di cui all'art. 64-*ter*, comma 4, del Testo Unico svolge le seguenti funzioni:

a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di amministrazione o da parte dell'assemblea degli azionisti, i candidati per ricoprire i posti vacanti nell'organo di amministrazione, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2386, comma 1, del codice civile;

b) esamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la struttura, le dimensioni, la composizione e l'attività svolta dall'organo di amministrazione e formula raccomandazioni a quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;

c) valuta periodicamente, almeno con frequenza annuale, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di amministrazione e di quest'ultimo nel suo insieme, e riferisce in merito a tale valutazione all'organo di amministrazione;

d) riesamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, la politica dell'organo di amministrazione in materia di selezione e nomina dei membri dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni all'organo di amministrazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, il comitato per le nomine valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di amministrazione. A tal fine, il comitato:

a) redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo;

b) individua un obiettivo per la rappresentanza di genere nell'organo di amministrazione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione al fine di conseguire tale obiettivo.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo

decisionale dell'organo di amministrazione non sia dominato da un individuo o da un gruppo ristretto di persone secondo modalità tali da pregiudicare gli interessi del gestore del mercato regolamentato.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che esso giudica appropriate, ivi comprese le consulenze esterne.

5. Il gestore del mercato regolamentato e il rispettivo comitato per le nomine tengono conto di un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione e definiscono a tal fine una politica che promuova la diversità in seno a tale organo.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 8.

Accordi e sistemi di market making

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/578, le sedi di negoziazione provvedono affinché l'accordo di cui all'art. 65-*sexies*, comma 3, del Testo unico specifichi quanto meno:

a) gli obblighi che incombono in capo a coloro che, in qualità di membri, partecipanti o clienti della sede di negoziazione, perseguono una strategia di *market making*, in termini di fornitura di liquidità;

b) eventuali incentivi, in termini di rimborsi o di altro tipo, offerti dalla sede di negoziazione ai soggetti indicati alla lettera *a)* al fine di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile.

2. Le sedi di negoziazione sottopongono a monitoraggio continuo l'effettiva conformità dei soggetti indicati al comma 1, lettera *a)*, agli accordi di cui all'art. 65-*sexies*, comma 3, del Testo unico.

3. Le sedi di negoziazione predispongono e mantengono sistemi, procedure e dispositivi efficaci per la realizzazione di periodiche verifiche ai fini dell'individuazione dei soggetti indicati al comma 1, lettera *a)*.

Art. 9.

Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione predispongono e mantengono:

a) sistemi, procedure e dispositivi efficaci per consentire ai partecipanti ai mercati di realizzare adeguate prove e test degli algoritmi;

b) sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un partecipante;

c) sistemi per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia raggiunta la capacità massima del sistema;

d) sistemi per limitare e monitorare i *tick* di negoziazione minimi che possono essere eseguiti sul mercato.

2. I regimi in materia di *tick* di negoziazione sugli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2017/588 devono:

a) essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell'opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dello *spread*;

b) adeguare opportunamente la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario.

3. Le sedi di negoziazione garantiscono che i parametri per la sospensione delle negoziazioni, ai sensi dell'art. 65-*sexies*, comma 2, lettera *d)*, del Testo unico, siano calibrati, conformemente ai requisiti definiti dall'AESFEM in attuazione dell'art. 48, paragrafo 13, della direttiva 2014/65/UE, in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di strumenti finanziari, del modello di mercato e delle categorie di utenti, e in modo da evitare potenziali effetti negativi per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Art. 10.

Esternalizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, i gestori delle sedi di negoziazione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, ivi incluse le funzioni operative e le funzioni operative critiche di cui all'art. 6, paragrafi 2 e 6, del medesimo regolamento delegato, sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:

a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;

b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;

c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata e una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di continuità operativa e sulle misure di *disaster recovery* dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.

2. I gestori delle sedi di negoziazione definiscono gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi.

A tal fine, i gestori delle sedi di negoziazione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.

3. Gli accordi fra i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che offrono i servizi:

a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;

b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;

c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob e, per i gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 11.

Struttura delle commissioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65-*sexies*, comma 5, lettera *c)*, del Testo unico e dal regolamento delegato (UE) 2017/573, le sedi di negoziazione:

a) adottano una struttura delle loro commissioni tale da non costituire un incentivo a inserire, modificare o cancellare ordini ovvero eseguire transazioni in modo tale da contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;

b) possono adeguare le commissioni relative agli ordini cancellati in funzione del lasso di tempo in cui l'ordine è stato mantenuto e possono calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano;

c) possono imporre commissioni più elevate ai partecipanti che:

i) inseriscono ordini successivamente cancellati rispetto agli ordini che trovano esecuzione;

ii) impiegando una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, presentano un elevato rapporto tra ordini cancellati e ordini eseguiti, al fine di tener conto dell'onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.

Capo III

ACCESSO ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 12.

Accesso ai mercati

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti delegati (UE) 2017/589 e 2017/584, le sedi di negoziazione stabiliscono sistemi e procedure per assicurare, in occasione dell'istanza di accesso alle negoziazioni e successivamente su base continuativa, un corretto ed efficace monitoraggio del rispetto dei requisiti di accesso e permanenza sui mercati da parte dei partecipanti ai propri mercati.

2. Le sedi di negoziazione che consentono un accesso elettronico diretto (DEA) dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che esclusivamente i membri o partecipanti che siano Sim e banche italiane, imprese di investimento UE e banche UE e imprese di Paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-*ter* del Testo unico, possano fornire tale servizio e che questi ultimi:

a) definiscano e applichino adeguati criteri relativamente all'idoneità delle persone cui può essere garantito l'accesso elettronico diretto;

b) mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio in relazione ai requisiti previsti dal Testo unico, dal presente regolamento e dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

3. Le sedi di negoziazione stabiliscono regole adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite l'accesso elettronico diretto. Le sedi di negoziazione dispongono altresì di sistemi, procedure e meccanismi tali da consentire loro:

a) la distinzione, e se necessario il blocco, degli ordini e delle negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l'accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini e alle negoziazioni effettuati da un membro o partecipante;

b) la sospensione o l'interruzione della fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto da parte di un partecipante in caso di mancata conformità alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Le Sim e banche italiane che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione pongono in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare:

a) un'adeguata valutazione e un riesame periodico dell'idoneità dei clienti che utilizzano il servizio;

b) il mancato superamento da parte dei clienti che utilizzano il servizio di adeguate e prefissate soglie di negoziazione e di credito;

c) un adeguato monitoraggio della negoziazione da parte di clienti che utilizzano il servizio;

d) la presenza di appropriati controlli dei rischi tali da impedire che una negoziazione possa creare rischi per la stessa Sim o banca, recare pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni, ovvero essere contraria al regolamento (UE) 596/2014 o alle regole delle sedi di negoziazione.

5. È vietato l'accesso elettronico diretto senza che i controlli di cui al comma 4 siano stati posti in essere.

6. Le Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto sono tenute ad assicurare che i clienti che utilizzano tale servizio osservino i requisiti di cui al presente articolo e le regole della sede di negoziazione. A tal fine, le Sim e banche italiane:

a) controllano le operazioni al fine di identificare violazioni delle regole, condizioni di negoziazione anomale o comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;

b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante con il cliente per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio di accesso elettronico diretto e che, ai sensi di detto accordo, la Sim o la banca mantengano la responsabilità di quanto avviene sui mercati in virtù dell'accesso elettronico diretto.

Art. 13.

Strategie di market making

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/578, le Sim e le banche italiane che perseguono una strategia di *market making*, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti negoziati:

a) svolgono tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell'orario di negoziazione della sede di negoziazione, eccetto in circostanze eccezionali, con il risultato di fornire liquidità a tale sede in modo regolare e prevedibile;

b) concludono con la sede di negoziazione un accordo scritto vincolante che precisa almeno gli obblighi cui sono tenute ai sensi della lettera *a)*;

c) dispongono di sistemi e controlli efficaci che garantiscono in ogni momento l'adempimento degli obblighi sanciti dall'accordo di cui alla lettera *b)*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 67-*ter*, comma 8, del Testo unico.

Art. 14.

Obblighi di registrazione

1. Le Sim e le banche italiane conservano le registrazioni attinenti agli obblighi in materia di negoziazione algoritmica, ivi compresa la negoziazione algoritmica per perseguire strategie di *market making*, e di accesso elettronico diretto (DEA), previsti dal Testo unico, dal presente regolamento e dal regolamento delegato (UE) 2017/589 e assicurano che siano sufficienti per consentire alla Consob di controllare il rispetto dei requisiti medesimi.

2. Le Sim e banche italiane che effettuano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza conservano, in adempimento di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/589, registrazioni accurate e sequenziali degli ordini immessi, modificati e cancellati, degli ordini eseguiti e delle quotazioni sulle sedi di negoziazione.

3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 67-*ter*, comma 8, del Testo unico.

Capo IV

CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE DI DETERMINATE SOCIETÀ

Art. 15.

Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse:

a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede sociale o la pubblicazione nel sito internet della società controllante;

b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;

c) accertino che le società controllate:

i) forniscano al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

ii) dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della società controllante comunica senza indugio alla Consob ed alla società di gestione del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

Art. 16.

Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-*bis* del codice civile;

b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di

amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: *i)* almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; *ii)* tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono:

gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'art. 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

qualora la società dichiari, ai sensi dell'art. 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'art. 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

4. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera *a)*, forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.

Art. 17.

Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni

1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;

b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate nella parte III, titolo II, capo I del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e

b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui all'art. 15, comma 1, si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell'acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 16 nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione. Tali società trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato e il calendario previsto e comunicano al pubblico gli elementi essenziali del piano stesso nonché le informazioni concernenti lo stato di attuazione del piano nei documenti di informazione contabile periodica pubblicati ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

2. Per le società aventi sede legale all'estero che chiedono l'ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano, la Consob delibera, di volta in volta, in merito all'applicazione degli obblighi disposti nel presente capo, avendo riguardo alla disciplina vigente nel Paese d'origine nonché alla eventuale ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati, ovvero su mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell'art. 70, comma 1, del Testo unico, degli strumenti finanziari dalle stesse emessi e tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

3. Restano esclusi dall'applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 15 e 17 gli emittenti esteri i cui strumenti finanziari siano stati ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano senza il consenso dell'emittente medesimo.

4. Restano altresì esclusi dall'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 15, comma 1, lettera *a)*, e dall'art. 17, commi 1, lettera *a)*, e 3, gli emittenti aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o gli emittenti di Stati terzi che hanno scelto un altro Stato membro dell'Unione europea quale Stato membro di origine ai fini della direttiva 2004/109/CE.

TITOLO II

Obblighi informativi e di comunicazione

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. Gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al presente titolo si applicano ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da quelli all'ingrosso su titoli di Stato. Ai sensi dell'art. 62-*quater*, comma 1, del Testo unico, gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato sono individuati nelle istruzioni della Banca d'Italia.

Capo I

OBBLIGHI DEL GESTORE DEL MERCATO REGOLAMENTATO

Art. 20.

Richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato

1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione della richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato, trasmette alla Consob:

a) un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti, dando conto di scenari economici di sviluppo tanto favorevoli quanto sfavorevoli;

b) il testo del regolamento del mercato e delle istruzioni attuative del medesimo;

c) l'ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*;

d) un'informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni ai sensi dell'art. 21, comma 1;

e) copia dello statuto depositato;

f) copia del libro dei soci del gestore del mercato regolamentato, secondo quanto previsto dall'art. 23, commi 2 e 3, unitamente alla documentazione prevista dal medesimo art. 23, comma 1, lettera *a)*, con allegazione dei verbali di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 64-*bis*, comma 1, del Testo unico;

g) ogni eventuale accordo sull'esercizio del diritto di voto che comporti il superamento della soglia previste dall'art. 5, conformemente a quanto previsto nell'art. 23, comma 5;

h) la documentazione relativa agli esponenti aziendali e agli altri soggetti di cui all'art. 24, commi 1 e 2;

i) la relazione sulla struttura organizzativa in linea con quanto indicato all'art. 25;

l) ove sia prevista la costituzione del comitato per le nomine, la documentazione di cui all'art. 26, comma 1;

m) le informazioni previste dall'art. 36, comma 1, in tema di accordi e gli schemi di *market making*;

n) il documento di autovalutazione di cui all'art. 37;

o) un'informativa sull'intenzione di esternalizzare una o più attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 1. Nel caso di funzioni operative critiche, è contestualmente trasmessa la richiesta di approvazione di cui all'art. 38, comma 2;

p) la struttura delle commissioni che si intendono praticare;

q) le politiche, i meccanismi e le procedure, nonché il piano di continuità operativa e le misure di disaster recovery previsti rispettivamente dall'art. 40, commi 3 e 4;

r) i meccanismi e le procedure adottati per fronteggiare la volatilità e le altre informazioni previste dall'art. 41;

s) le informazioni in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di cui all'art. 42;

t) le informazioni in materia di servizi di co-ubicazione di cui all'art. 43;

u) le procedure e i criteri adottati per l'attività di *due diligence* di cui all'art. 47, comma 1, gli esiti dell'attività svolta sui soggetti che intendono aderire al mercato nonché l'elenco dei membri e partecipanti, completo delle informazioni previste dall'art. 47, comma 3;

v) i progetti di accordi con le infrastrutture di *post-trading* di cui all'art. 46;

z) un'attestazione di conformità alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/574 in materia di precisione degli orologi.

2. Il gestore del mercato regolamentato che abbia già ottenuto l'autorizzazione per un mercato regolamentato e che richiede l'autorizzazione per un nuovo mercato regolamentato, trasmette alla Consob la documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)*.

3. Il gestore del mercato regolamentato che intenda rinunciare alla relativa autorizzazione trasmette preventivamente alla Consob tutte le informazioni utili alla verifica che non siano compromessi la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Art. 21.

Comunicazioni relative alle attività connesse e strumentali

1. I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attività connesse e strumentali e all'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'art. 4, comma 2.

2. I gestori dei mercati regolamentati comunicano alla Consob la data di avvio dello svolgimento delle attività connesse e strumentali e l'avvenuta acquisizione delle indicate partecipazioni.

Art. 22.

Comunicazioni delle modifiche allo statuto

1. I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i progetti di modificazione dello statuto della società, dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte dell'organo di amministrazione e almeno venti giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea della società. A tal fine, i gestori dei mercati regolamentati trasmettono alla Consob:

a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte;

b) il testo dello statuto con evidenza delle modifiche che intendono apportare.

2. Le modifiche dello statuto dei gestori dei mercati regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono trasmesse alla Consob per la verifica di cui all'art. 64, comma 5, del Testo unico. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, gestori dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Consob una copia dello statuto depositato.

Art. 23.

Comunicazioni delle partecipazioni al capitale

1. I gestori dei mercati regolamentati comunicano senza indugio alla Consob:

a) gli acquisti delle partecipazioni che determinano la possibilità di esercitare un'influenza significativa ai sensi dell'art. 5, unitamente alla copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione da cui risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 64-*bis*, comma 1, del Testo unico;

b) ogni variazione, in aumento o in diminuzione, delle partecipazioni di cui alla lettera *a)*;

c) ogni modifica nel libro dei soci con l'indicazione, per ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, lettera *b)*, i gestori dei mercati regolamentati comunicano annualmente alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci con l'indicazione, per ciascun socio, del numero di azioni con diritto di voto possedute e della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

3. Ove lo statuto del gestore del mercato regolamentato preveda l'emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2351 del codice civile o la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del Testo unico, i riferimenti alle azioni si intendono effettuati ai diritti di voto.

4. I gestori dei mercati regolamentati pubblicano tramite il proprio sito internet, annualmente e in occasione di ogni cambiamento delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato, il libro dei soci aggiornato.

5. I patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto in cui sono conferiti diritti di voto in misura complessivamente superiore alla soglia di cui all'art. 5, sono comunicati al gestore del mercato regolamentato e alla Consob, con l'indicazione del contenuto e delle finalità dell'accordo. La comunicazione è effettuata anche in occasione di ogni successiva variazione.

Art. 24.

Comunicazioni in merito agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato

1. Il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob senza indugio, in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché di coloro che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato;

b) l'indicazione, per ciascun amministratore:

i) del numero di incarichi di amministratore ricoperti, distinguendo fra gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo;

ii) degli incarichi di amministratore eventualmente ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o di imprese di cui il gestore del mercato detiene una partecipazione;

iii) degli incarichi di amministratore esecutivo eventualmente ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette entro trenta giorni lavorativi alla Consob copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo di amministrazione nell'ambito della quale vengono assunte le delibere di nomina degli esponenti aziendali, dal quale risultano i documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 64-*ter* del Testo unico, le misure correttive adottate per la gestione dei conflitti di interesse nonché le delibere di delega di attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile.

3. La Consob può richiedere al gestore del mercato regolamentato, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 64-*ter* del Testo unico.

4. Il gestore di un mercato regolamentato comunica senza indugio alla Consob il sopravvenuto difetto dei requisiti di cui all'art. 64-*ter*, comma 1, del Testo unico e l'adozione del conseguente provvedimento di decadenza.

5. Ai fini dell'autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 5, il membro dell'organo di amministrazione fornisce alla Consob, unitamente all'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti, le seguenti informazioni concernenti l'incarico aggiuntivo:

a) la data di inizio dell'incarico;

b) la durata prevista dell'incarico;

c) la denominazione sociale della società;

d) la categoria di società;

e) i dati contabili della società riferiti al bilancio d'esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato;

f) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari intrattenuti dalla società con il gestore del mercato;

g) le informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (indicazioni annuali e mensili) a seguito dell'assunzione dell'incarico.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il gestore del mercato regolamentato comunica alla Consob annualmente, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali nonché un prospetto riepilogativo degli incarichi, di cui al comma 1, lettera *b)*, ricoperti da ciascun componente dell'organo di amministrazione.

Art. 25.

Relazione sulla struttura organizzativa

1. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza in via continuativa dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi di cui all'art. 65, comma 1, del Testo unico, l'organo di amministrazione del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) separatezza fra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze;

b) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

c) procedure per l'informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali e nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce inoltre sui seguenti aspetti:

a) organigramma e funzionigramma;

b) meccanismi di delega;

c) articolazione del sistema dei controlli interni;

d) metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;

e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

f) valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

g) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno alla società, ai vari livelli della struttura;

h) presidi organizzativi adottati ai fini dell'antiriciclaggio;

i) misure volte ad assicurare la preparazione e formazione dei membri dell'organo di amministrazione;

l) misure organizzative adottate ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di attività;

m) articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (*cyber-security*);

n) misure organizzative adottate in materia di segnalazione delle violazioni previste dall'art. 4-*undecies* del Testo unico;

o) risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 3, nonché sulle eventuali misure intraprese.

3. La relazione di cui al presente articolo fornisce espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione trasmessa alla Consob l'anno precedente.

Art. 26.

Comunicazioni relative al comitato per le nomine

1. Il gestore del mercato regolamentato, qualora sia prevista la costituzione del comitato per le nomine, trasmette alla Consob:

a) l'identità dei membri del comitato per le nomine e ogni cambiamento intervenuto nella composizione dello stesso;

b) il documento contenente la politica adottata per promuovere la diversità in seno all'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, e ogni cambiamento apportato a tale documento;

c) i documenti redatti in adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, comma 2, e ogni cambiamento apportato a tali documenti.

2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette altresì alla Consob, entro il mese di marzo di ogni anno:

a) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine e le eventuali raccomandazioni di quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti;

b) le valutazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine;

c) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, sottoposte all'organo di amministrazione dal comitato per le nomine e le eventuali raccomandazioni di quest'ultimo riguardo a eventuali cambiamenti.

Art. 27.

Comunicazioni dell'organo di controllo alla Consob

1. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza in via continuativa, dei presidi necessari per soddisfare gli obblighi previsti dall'art. 65, comma 1, del Testo unico, l'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti le irregolarità riscontrate nella gestione ovvero le violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L'organo di controllo del gestore del mercato regolamentato invia alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree indicate nell'art. 25.

Art. 28.

Comunicazioni su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza

1. I gestori dei mercati regolamentati informano tempestivamente la Consob, anche attraverso la richiesta di specifici incontri, su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, i progetti di operazioni straordinarie, i malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per le sedi di negoziazione gestite.

Art. 29.

Comunicazioni in merito ad eventi societari, pianificazione e accordi di cooperazione

1. Il gestore del mercato regolamentato invia alla Consob:

a) i documenti attestanti le convocazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione e l'elenco dei documenti che saranno presentati;

b) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione dell'organo di controllo e dalla relazione della società di revisione;

c) una copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti il bilancio delle società collegate.

2. Il gestore del mercato regolamentato trasmette senza indugio alla Consob:

a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all'organo di amministrazione, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;

b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti.

Art. 30.

Comunicazioni in materia di risorse finanziarie

1. Il gestore del mercato regolamentato, in occasione di ogni cambiamento rispetto alle informazioni trasmesse in sede di richiesta di autorizzazione di un mercato regolamentato ovvero all'avvio dell'operatività di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione, comunica alla Consob l'ammontare e la tipologia delle attività prontamente liquidabili di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*.

Capo II

OBBLIGHI DEI GESTORI DI MTF E OTF

Art. 31.

Comunicazioni dei gestori di MTF e OTF

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, in occasione dell'avvio di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, il gestore comunica alla Consob le informazioni di cui all'art. 20, lettere *a)*, *b)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)* e *z)*.

2. Gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 25, 28 e 29 si applicano anche ai gestori di MTF e OTF.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 32.

Comunicazioni in merito alle modifiche alla regolamentazione del mercato

1. I gestori delle sedi di negoziazione inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato e delle disposizioni tecniche di attuazione ad esso connesse o soggette a previo assenso, ai sensi delle disposizioni regolamentari stesse, almeno venti giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'organo competente. A tal fine, i gestori medesimi trasmettono alla Consob:

a) una relazione esplicativa dei contenuti e delle finalità delle modifiche proposte, con l'indicazione dell'eventuale richiesta delle modifiche da parte di emittenti, operatori di mercato e investitori;

b) i testi del regolamento e delle relative disposizioni tecniche di attuazione con evidenza delle modifiche che intendono apportare;

c) una relazione esplicativa degli esiti della consultazione sulle modifiche proposte.

2. Il testo approvato dall'organo competente viene inviato alla Consob dando evidenza delle eventuali modifiche apportate. Per i mercati regolamentati l'invio è effettuato ai fini dell'art. 64-*quater*, comma 6, del Testo unico.

3. I gestori delle sedi di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, del testo integrale aggiornato del regolamento del mercato e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Art. 33.

Informazioni periodiche relative ai mercati gestiti

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, i seguenti elementi informativi:

a) l'elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con l'indicazione del codice ISIN, della denominazione, del codice tipologia (CFI), della categoria/classe dello strumento finanziario, nonché della data di inizio e fine della negoziazione sul sistema;

b) per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione, il numero dei contratti, il controvalore in euro, il numero di giornate di negoziazione, il numero di giornate in cui è stato concluso almeno un contratto e la divisa di trattazione.

2. Le sedi di negoziazione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati.

Art. 34.

Informazioni relative ai requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

1. Al fine di consentire alla Consob di verificare il rispetto dei requisiti specifici richiesti dagli articoli 65-*quater* e 65-*quinquies* del Testo unico, nonché di monitorare l'attività di negoziazione *matched principal* eventualmente svolta, verificando in particolare che la stessa continui a ricadere nell'ambito della definizione di cui all'art. 1, comma 6-*octies*, del Testo unico e che non generi conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela, i gestori dell'OTF, fermo restando quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/824, forniscono alla Consob le seguenti informazioni:

a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde e non può operare come un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore sistematico;

b) una descrizione dettagliata del modo in cui sarà esercitata la discrezionalità, in particolare relativamente al momento in cui può essere ritirato un ordine dall'OTF e al momento e alle modalità secondo cui due o più ordini dei clienti saranno abbinati nell'ambito di detto sistema;

c) una descrizione dettagliata delle modalità con le quali viene impiegata la negoziazione matched principal.

2. Le informazioni previste al comma 1 sono trasmesse al momento della richiesta di autorizzazione alla gestione di OTF o dell'istanza di verifica di cui all'art. 64, comma 7, del Testo unico, e in occasione di ogni successivo cambiamento ovvero dell'avvio dell'operatività di un nuovo OTF.

Art. 35.

Relazione sulle verifiche condotte sulle strutture tecnologiche e informatiche

1. I gestori delle sedi di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Consob il piano di *audit* relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne al gestore della sede di negoziazione, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.

2. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano entro il mese di marzo alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 1 riferite all'esercizio precedente, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Art. 36.

Accordi e sistemi di market making

1. Le sedi di negoziazione su cui operano membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di *market making* in base all'art. 65-*sexies*, comma 3, del Testo unico, trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) una descrizione in merito al contenuto degli accordi di cui all'art. 65-*sexies*, comma 3, del Testo unico, unitamente all'indicazione di coloro che vi hanno aderito;

b) una descrizione degli incentivi, richiesti dalle disposizioni dell'Unione europea e dalle relative norme di attuazione nonché di quelli offerti di propria iniziativa;

c) i meccanismi e le procedure poste in essere per il monitoraggio continuo dell'effettiva conformità del partecipante all'accordo di *market making* e ai sistemi di *market making*;

d) una descrizione puntuale dei parametri adottati per la valutazione delle circostanze eccezionali o delle situazioni di stress del mercato nonché le procedure e le modalità per fornire al pubblico le informazioni relative al verificarsi di dette situazioni di mercato.

2. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, l'elenco dei membri e partecipanti ai propri mercati che hanno sottoscritto un accordo di *market making* in virtù dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2017/578 ovvero hanno aderito volontariamente ad accordi con la sede di negoziazione per attività di sostegno della liquidità degli strumenti finanziari, indicandone l'ambito di applicazione in termini di mercati, strumenti finanziari nonché la data di avvio e di cessazione dell'attività.

3. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob, anche attraverso l'aggiornamento di cui al comma 2, in merito al recesso di un membro o partecipante da un accordo di *market making* o da un sistema di *market making*.

4. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob di:

a) ogni evidenza utile dalla quale si possa sospettare l'implementazione di una strategia di *market making* da parte di un membro o partecipante senza che sia stato sottoscritto un accordo di market making con la sede di negoziazione;

b) violazioni degli accordi o sistemi di market making e delle relative iniziative adottate.

Art. 37.

Comunicazioni in merito ai requisiti operativi delle sedi di negoziazione

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro il mese di marzo di ciascun anno, il documento di autovalutazione di cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/584, in merito alla loro conformità all'art. 65-*sexies* del Testo unico e a quanto previsto dal medesimo regolamento delegato, con particolare riferimento:

a) ai meccanismi decisionali e di *governance*;

b) alla dotazione e alle competenze del personale;

c) all'esternalizzazione di funzioni operative di cui all'art. 6 del medesimo regolamento delegato;

d) alla capacità dei propri sistemi di negoziazione;

e) alle disposizioni in materia di continuità operativa;

f) ai controlli pre e post-negoziazione;

g) alle procedure e disposizioni per la sicurezza fisica ed elettronica volte a proteggere i propri sistemi.

2. Il documento di autovalutazione contiene per ciascuna area tematica indicata al comma 1:

a) il puntuale riferimento alla documentazione da ultimo trasmessa alla Consob;

b) i cambiamenti e gli interventi eventualmente apportati nell'anno di riferimento;

c) i cambiamenti programmati e la relativa tempistica di implementazione;

d) le misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Art. 38.

Comunicazioni in merito all'esternalizzazione

1. Le sedi di negoziazione informano tempestivamente la Consob dell'intenzione di esternalizzare attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, con l'eccezione delle funzioni operative di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del presente regolamento. A tal fine, trasmettono alla Consob un documento nel quale vengono descritte le attività oggetto di esternalizzazione, indicando tra l'altro:

a) le misure adottate per garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento e dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/584;

b) se il fornitore di servizi presta lo stesso servizio ad altre sedi di negoziazione;

c) i tempi previsti per la finalizzazione del processo di esternalizzazione.

2. Nel caso di esternalizzazione di funzioni operative critiche, le sedi di negoziazione trasmettono altresì, contestualmente alla documentazione di cui al comma 1, il testo dell'accordo ai fini dell'approvazione di cui all'art. 65-*sexies*, comma 6, del Testo unico e dell'art. 6, comma 5, lettera *b)*, del regolamento delegato (UE) 2017/584.

3. Le sedi di negoziazione comunicano tempestivamente alla Consob l'avvenuta esternalizzazione delle attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale, trasmettendo l'accordo di esternalizzazione stipulato in forma scritta. Nel caso di esternalizzazione delle funzioni operative di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del presente regolamento, le sedi di negoziazione trasmettono, altresì, un documento che contiene la descrizione delle attività oggetto di esternalizzazione, secondo quanto previsto dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 39.

Comunicazioni in merito alla struttura delle commissioni

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni cambiamento, informazioni in merito alla struttura delle commissioni al fine di consentire alla Consob le verifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/573.

Art. 40.

Comunicazioni in materia di performance e capacity *dei sistemi*

1. Le sedi di negoziazione in occasione di qualsiasi grave interruzione delle negoziazioni non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettività inviano, entro due giorni lavorativi dall'evento, un "*incident report*" nel quale vengono fornite informazioni in merito:

a) alle cause del malfunzionamento;

b) all'impatto del malfunzionamento sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

c) alle misure intraprese o che si intende intraprendere e alle relative tempistiche.

2. Nei casi in cui le informazioni di cui al comma 1 non siano disponibili entro il termine di due giorni dall'evento, le sedi di negoziazione comunicano tale circostanza alla Consob e trasmettono le predette informazioni non appena disponibili.

3. Al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni successivo cambiamento, le politiche, i meccanismi e le procedure adottate in materia di:

a) monitoraggio in tempo reale dei propri sistemi di negoziazione;

b) limiti di regolazione (*throttling limits*) e monitoraggio del flusso di concentrazione degli ordini;

c) esame periodico della *performance e capacity* dei propri sistemi di negoziazione;

d) cancellazione degli ordini o delle transazioni.

4. Le sedi di negoziazione trasmettono altresì alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, il piano di continuità operativa e le misure di *disaster recovery* di cui al regolamento delegato (UE) 2017/584, fornendo espressa indicazione delle modifiche intervenute rispetto alla versione precedentemente trasmessa.

Art. 41.

Comunicazioni in tema di meccanismi per fronteggiare la volatilità

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, in occasione di ogni successivo cambiamento, i meccanismi e le procedure adottate in materia di meccanismi per fronteggiare la volatilità di cui all'art. 65-*sexies*, comma 2, lettera *d)*, del Testo unico e agli articoli 18, paragrafo 3, lettera *a)*, e 19 del regolamento delegato (UE) 2017/584, indicando altresì le procedure adottate per la gestione delle situazioni di cui all'art. 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento delegato.

2. Al fine di consentire alla Consob di accertare la presenza dei presidi di cui all'art. 65-*sexies*, comma 2, lettera *d)*, del Testo unico nonché di effettuare le comunicazioni all'AESFEM previste in materia, le sedi di negoziazione comunicano alla Consob entro il 15 gennaio di ogni anno, con riferimento ai parametri utilizzati a partire dal primo giorno di negoziazione dello stesso anno, e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni relative ai parametri adottati per sospendere le negoziazioni:

a) lo strumento finanziario o la classe di strumento finanziario interessato;

b) una descrizione generale del meccanismo di volatilità;

c) informazioni sull'utilizzo di un prezzo di riferimento statico o dinamico da parte della sede di negoziazione;

d) il prezzo di riferimento per l'attivazione dei meccanismi per fronteggiare la volatilità, fornendo specifica informativa nel caso in cui venga utilizzato un prezzo di riferimento esterno;

e) le soglie per l'attivazione dei meccanismi e delle procedure di sospensione espresse in percentuale rispetto al prezzo di riferimento;

f) se prevista, la frequenza degli aggiornamenti dei meccanismi e delle procedure di sospensione;

g) la durata delle sospensioni, se predeterminata;

h) il meccanismo utilizzato per il riavvio delle negoziazioni.

Art. 42.

Comunicazioni in merito al rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni

1. Le sedi di negoziazione per i sistemi di cui all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/566 trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, le informazioni relative:

a) ai rapporti massimi stabiliti per i coefficienti fra ordini non eseguiti e operazioni, calcolati sulla base della metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2017/566;

b) al periodo di calcolo dell'effettivo rapporto fra ordini non eseguiti e operazioni adottato;

c) ai meccanismi e alle procedure adottate per il monitoraggio dell'operatività dei membri e partecipanti durante una sessione di negoziazione su ciascun strumento finanziario;

d) alle eventuali commissioni o disincentivi previsti al superamento dei rapporti massimi stabiliti per i coefficienti fra ordini non eseguiti ed operazioni.

Art. 43.

Comunicazioni in tema di co-ubicazione

1. Le sedi di negoziazione forniscono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento, un'informativa in merito:

a) ai servizi di co-ubicazione offerti, distinguendo fra le tipologie di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/573, e indicando, ove rilevante, i soggetti terzi che gestiscono il servizio, ovvero ne hanno anche la proprietà, in virtù di un accordo contrattuale o di esternalizzazione con la sede di negoziazione;

b) alle misure e ai meccanismi adottati ai fini del monitoraggio dei collegamenti e della latenza di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/573.

Art. 44.

Comunicazioni in tema di tick *di negoziazione*

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, almeno tre giorni lavorativi prima degli eventi sotto indicati, le seguenti informazioni:

a) in caso di ammissione alle negoziazioni di azioni e certificati di deposito, le stime di cui all'art. 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/588;

b) in caso di eventi societari, l'indicazione dell'eventuale impatto sul numero medio giornaliero di operazioni sullo strumento finanziario tale da giustificarne una diversa fascia di liquidità, conformemente a quanto indicato all'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2017/588.

Art. 45.

Comunicazioni da parte di mercati di crescita per le piccole e medie imprese

1. Le sedi di negoziazione che intendono registrarsi come mercati di crescita per le piccole e medie imprese secondo quanto indicato dall'art. 78 del regolamento delegato (UE) 2017/565, trasmettono alla Consob le seguenti informazioni:

a) le verifiche effettuate per determinare se almeno il 50% degli emittenti ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione è costituito da piccole e medie imprese;

b) l'elenco degli emittenti, indicando per ciascuno di essi laddove rilevante ai fini delle verifiche di cui alla lettera *a)*:

i) gli strumenti finanziari (denominazione e codice ISIN) ammessi alla negoziazione;

ii) il numero medio di dipendenti;

iii) il totale di bilancio;

iv) il fatturato annuo netto;

c) il regolamento del mercato dal quale risulti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 78, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565.

2. Le sedi di negoziazione trasmettono, entro il mese di maggio di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, relative all'anno precedente.

Art. 46.

Accordi con le infrastrutture di post-trading

1. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia i progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di altri Stati membri al fine della compensazione e del regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di negoziazione. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:

a) i termini ed i contenuti dell'accordo;

b) la presenza di collegamenti e dispositivi fra le controparti centrali e i depositari centrali e il mercato regolamentato e i sistema multilaterale di negoziazione;

c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione.

2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1 i gestori comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Consob e la Banca d'Italia tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

4. I gestori di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia le informazioni di cui al comma 1, in merito ai progetti di accordi con le controparti centrali e i depositari centrali di Paesi terzi.

Capo IV

ACCESSO ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 47.

Comunicazioni in materia di due diligence su membri e partecipanti ai mercati

1. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) le procedure e i criteri adottati per l'attività di *due diligence* di cui all'art. 7 del regolamento delegato (UE) 2017/584 sui membri e partecipanti ai propri mercati;

b) una descrizione degli ambienti per le prove di conformità forniti ai propri membri e partecipanti secondo quanto indicato dall'art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

c) una descrizione degli ambienti di prova degli algoritmi dei membri e partecipanti di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/584;

d) i dispositivi e le procedure adottate per concedere l'autorizzazione all'accesso sponsorizzato ai clienti, secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento delegato (UE) 2017/584.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/584, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob, entro aprile di ogni anno, gli esiti delle attività di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob in occasione di ogni successivo cambiamento l'elenco dei membri e partecipanti ai mercati, indicando per ciascuno di essi:

a) la denominazione e il codice LEI;

b) l'eventuale svolgimento, da parte del membro o partecipante, di attività di negoziazione algoritmica;

c) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

d) l'eventuale offerta, da parte del membro o partecipante, dei servizi di accesso diretto al mercato (DMA) o accesso sponsorizzato;

e) l'eventuale utilizzo, da parte del membro o partecipante, di servizi di co-ubicazione;

f) l'indicazione se trattasi di operatori diversi da Sim, banche, imprese di investimento UE, banche UE o imprese di Paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-*ter* del Testo unico.

Art. 48.

Comunicazioni in materia di accesso ai mercati

1. Le Sim e le banche italiane che implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza trasmettono tempestivamente alla Consob, al momento dell'avvio di tali tecniche di negoziazione, un documento dettagliato sulle valutazioni effettuate in merito all'implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, indicando:

a) il periodo di riferimento delle analisi del traffico infragiornaliero di messaggi di cui all'art. 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565;

b) l'ambito di utilizzo, in termini di mercati e strumenti finanziari, delle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

c) l'eventuale richiesta alle sedi di negoziazioni di stime dell'operatività, secondo quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/565.

2. Le Sim e le banche italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, lo svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l'implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, fornendo gli elementi informativi di seguito indicati:

a) la data di avvio dell'operatività;

b) le sedi di negoziazione, identificate da apposito codice MIC, sulle quali viene svolta l'attività;

c) la classe di strumenti finanziari sui quali viene svolta l'attività;

d) l'eventuale svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l'eventuale implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza tramite accesso elettronico diretto (DEA) al mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai soggetti indicati all'art. 67-*ter*, comma 8, del Testo unico.

Art. 49.

Comunicazioni in materia di negoziazione algoritmica

1. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica informa la Consob, entro il mese di maggio di ciascun anno, in merito:

a) alle procedure adottate per l'approvazione, lo sviluppo e l'installazione degli algoritmi di negoziazione, per i loro successivi aggiornamenti nonché per la predisposizione delle soluzioni ai problemi eventualmente individuati durante il monitoraggio;

b) alle metodologie definite per sviluppare e testare i propri algoritmi di negoziazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2017/589.

2. La medesima funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica trasmette tempestivamente alla Consob:

a) la relazione di convalida redatta all'interno del processo di autovalutazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento delegato (UE) 2017/589;

b) gli esiti delle verifiche annuali effettuate sul sistema automatizzato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento delegato (UE) 2017/589 e sui meccanismi di continuità operativa, ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento.

3. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono trasmesse anche dai soggetti indicati all'art. 67-*ter*, comma 8, del Testo unico.

Art. 50.

Comunicazioni in materia di accesso elettronico diretto

1. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione lo notifica alla Consob e, se diversa, all'autorità della sede di negoziazione medesima.

2. La medesima funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto comunica alla Consob:

a) le violazioni delle regole, le condizioni di negoziazione anomale e i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato individuati a seguito dei controlli previsti dall'art. 12, comma 6, lettera *a)*;

b) su richiesta ed entro il mese di maggio di ciascun anno, una descrizione dei sistemi e dei controlli di cui all'art. 12, commi 4 e 6.

3. La funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto trasmette tempestivamente alla Consob gli esiti della valutazioni annuali effettuate in materia di adeguatezza dei sistemi e dei controlli dei clienti, ai sensi dell'art. 23 del regolamento delegato (UE) 2017/589.

Capo V

MERCATI EXTRA-UE
DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 51.

Istanza di riconoscimento di mercati extra-UE e comunicazioni degli operatori che vi accedono

1. I gestori di mercati extra-UE che intendono chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 70, comma 1, del Testo unico presentano alla Consob una istanza di riconoscimento contenente tutte le informazioni utili

per consentire l'accertamento delle condizioni indicate all'art. 70, comma 3, del Testo unico. L'istanza contiene, quantomeno, informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a) disciplina cui il mercato e i relativi partecipanti sono soggetti ai sensi della normativa dello Stato di origine, ivi compresi i poteri regolamentari, informativi, ispettivi e di intervento attribuiti all'Autorità competente;

b) struttura del gruppo di appartenenza del gestore;

c) programma di attività, incluse le modalità di offerta del servizio in Italia;

d) struttura organizzativa del mercato e del relativo gestore;

e) articolazione delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali e misure organizzative adottate in materia di sicurezza e limiti di accesso (*cyber-security*);

f) strumenti finanziari negoziati sul mercato e relative condizioni di ammissione a negoziazione;

g) tipologie di operatori che possono essere ammessi a negoziazione e modalità di partecipazione alle negoziazioni;

h) caratteristiche microstrutturali della piattaforma di negoziazione, tra cui modalità e criteri di conclusione dei contratti, modalità di formazione dei prezzi e presidi adottati dal mercato in merito alle negoziazioni algoritmiche;

i) eventuale esternalizzazione di funzioni operative a terzi e presidi adottati per assicurarne il controllo e la conformità alla normativa dello Stato di origine;

l) ruolo e caratteristiche delle controparti centrali ed eventuale offerta di servizi a partecipanti stabiliti nell'Unione europea.

2. Coloro che accedono ai mercati extra-UE riconosciuti ai sensi dell'art. 70, comma 1, del Testo unico:

a) ne danno comunicazione alla Consob entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'operatività in detti mercati, trametendo le seguenti informazioni:

i) mercato estero al quale l'operatore ha aderito;

ii) modalità tecniche di realizzazione del collegamento con il mercato;

iii) data di inizio dell'operatività in tale mercato;

iv) categorie di strumenti finanziari oggetto dell'attività di negoziazione;

b) comunicano altresì alla Consob ogni modifica intervenuta rispetto a quanto inizialmente comunicato, nonché l'eventuale cessazione dell'operatività in tali mercati.

PARTE III

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

TITOLO I

Disciplina dei servizi di comunicazione dati

Art. 52.

Domanda di autorizzazione

1. I soggetti che intendono operare in qualità di fornitore di un servizio di comunicazione dati presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della parte III, titolo I-*ter*, del Testo unico, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

2. La Consob fornisce comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa delle informazioni richieste.

Art. 53.

Requisiti dell'organo di amministrazione

1. Ai fini del rispetto dell'art. 79-*ter*, comma 1, del Testo unico, i membri dell'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano i requisiti definiti dall'AESFEM in attuazione dell'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

Art. 54.

Requisiti organizzativi per gli APA

1. Gli APA adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto previsto dal capo VI del regolamento delegato (UE) 2017/565.

2. Le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 sono rese disponibili gratuitamente quindici minuti dopo la pubblicazione da parte degli APA.

3. Gli APA adottano e mantengono politiche, sistemi e dispositivi adeguati per essere in grado di:

a) diffondere in modo efficiente e coerente le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) garantire un rapido accesso alle informazioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

4. Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione.

5. Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di:

a) verificare efficacemente la completezza dei *report* delle operazioni concluse;

b) identificare le omissioni e gli errori palesi e chiedere la ritrasmissione di eventuali report errati.

Art. 55.

Informazioni minime rese pubbliche dagli APA

1. Le informazioni rese pubbliche dall'APA indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l'identificativo dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c) il volume della transazione;

d) l'ora in cui è avvenuta la transazione;

e) l'ora in cui è stata comunicata la transazione;

f) la misura del prezzo della transazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se l'operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice "SI" o altrimenti il codice "OTC";

h) se del caso, l'indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche.

Art. 56.

Requisiti organizzativi per i CTP

1. I CTP adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.

2. Le informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 sono rese disponibili gratuitamente quindici minuti dopo la pubblicazione da parte dei CTP.

3. I CTP adottano e mantengono procedure, sistemi e dispositivi adeguati per essere in grado di:

a) diffondere in modo efficiente e coerente le informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) garantire un rapido accesso alle informazioni di cui agli articoli 6, 10, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.

4. I CTP adottano e mantengono efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato.

Art. 57.

Informazioni minime rese pubbliche dai CTP

1. Le informazioni rese pubbliche dal CTP in conformità degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l'identificativo dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c) il volume della transazione;

d) l'ora in cui è avvenuta la transazione;

e) l'ora in cui è stata comunicata la transazione;

f) la misura del prezzo della transazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";

h) se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all'impresa di investimento è all'origine della decisione di investimento e dell'esecuzione della transazione;

i) se del caso, l'indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche;

l) in caso di esenzione, a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* o lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 600/2014, dall'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all'art. 3, paragrafo 1, di tale regolamento, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta la transazione.

2. Le informazioni rese pubbliche dal CTP in conformità degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a) l'identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;

b) il prezzo al quale è stata conclusa la transazione;

c) il volume della transazione;

d) l'ora in cui è avvenuta la transazione;

e) l'ora in cui è stata comunicata la transazione;

f) la misura del prezzo della transazione;

g) il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione o, se la transazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico il relativo codice "SI" o, altrimenti, il codice "OTC";

h) se del caso, l'indicazione che la transazione era soggetta a condizioni specifiche.

3. I CTP garantiscono che i dati forniti sono consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli APA autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati negli articoli 15 e 20 del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Art. 58.

Requisiti organizzativi per gli ARM

1. Gli ARM adottano e mantengono procedure e dispositivi adeguati per comunicare le informazioni di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo la transazione. Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti del medesimo art. 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse.

3. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettono di:

a) verificare efficacemente la completezza dei *report* delle operazioni;

b) identificare omissioni ed errori palesi causati dall'impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali *report* errati.

4. Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere alla Consob report delle operazioni corretti e completi.

TITOLO II

Obblighi informativi e di comunicazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

Art. 59.

Comunicazioni in materia di requisiti organizzativi e degli esponenti aziendali

1. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono alla Consob, in sede di autorizzazione e in occasione di ogni successivo cambiamento:

a) l'identità di tutti i membri del proprio organo di amministrazione;

b) le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 79-*ter*, commi 1 e 3, del Testo unico e all'art. 53 del presente regolamento.

2. L'organo di amministrazione dei fornitori dei servizi di comunicazione dati invia alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

b) procedure per l'informazione ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione;

c) metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;

d) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni gestite;

e) misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate.

3. I fornitori dei servizi di comunicazione dati comunicano senza indugio alla Consob l'identità degli esponenti aziendali nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del servizio, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti.

4. I fornitori dei servizi di comunicazione dati trasmettono entro trenta giorni alla Consob copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte.

5. La Consob può richiedere, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

6. I fornitori dei servizi di comunicazione dati inviano alla Consob:

a) i documenti attestanti le convocazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea qualora abbiamo a oggetto le materie disciplinate dal presente articolo, contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto delle convocazioni;

b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'attività svolta.

Art. 60.

Comunicazioni in materia di requisiti operativi

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571, i fornitori di servizi di comunicazione dati trasmettono alla Consob, nel mese di maggio di ciascun anno:

a) gli esiti della valutazione sulla qualità dei dispositivi in materia di continuità operativa predisposti dal terzo prestatore di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/571, indicando gli eventuali miglioramenti richiesti;

b) gli esiti dei riesami periodici delle infrastrutture tecniche impiegate di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/571, le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per fronteggiare le carenze riscontrate e le relative tempistiche;

c) gli esiti delle prove di stress di cui all'art. 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/571, le iniziative intraprese o che si intende intraprendere per fronteggiare le carenze riscontrate e le relative tempistiche;

d) i meccanismi e le procedure adottate per assicurare una scalabilità sufficiente dei sistemi secondo quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/571;

e) gli esiti del monitoraggio dei sistemi informatici di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/571;

f) gli esiti delle riconciliazioni di cui all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/571;

g) gli esiti del monitoraggio dei sistemi di cui all'art. 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/571.

PARTE IV

SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Art. 60-*bis*.

Procedure per la segnalazione delle violazioni

1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'art. 4-*undecies* del Testo unico, sono approvate dall'organo di amministrazione dei gestori di mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dati e definite in linea con il principio di proporzionalità.

2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:

a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;

b) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

3. I soggetti indicati al comma 1 nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.

5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 4-*undecies* del Testo unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;

b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;

c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;

d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;

e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;

f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, i soggetti indicati al comma 1 illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. 4-*undecies* del Testo unico e del presente articolo, i soggetti indicati al comma 1 possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

PARTE V

LIMITI DI POSIZIONE E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI

TITOLO I

Disciplina dei limiti di posizione in strumenti derivati su merci

Art. 61.

Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

1. I limiti di posizione di cui all'art. 68 del Testo unico:

a) sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato;

b) garantiscono la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i "prezzi a pronti" delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti;

c) non si applicano alle posizioni detenute da un'entità non finanziaria, o per conto della stessa, e con capacità oggettivamente misurabile di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tale entità non finanziaria;

d) specificano chiare soglie quantitative dell'entità massima di una posizione in uno strumento derivato su merci che una persona può detenere.

2. Le persone che detengono posizioni in uno strumento derivato su merci ovvero quote di emissioni o strumenti derivati delle stesse, sono classificate dal gestore della sede di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, tenendo conto delle informazioni acquisite dai propri partecipanti, come:

a) imprese di investimento o enti creditizi;

b) fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/CE;

c) altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE;

d) le imprese commerciali;

e) nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE.

3. La Consob riesamina i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante dell'offerta consegnabile o delle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla determinazione dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte da parte dell'autorità competente, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM.

TITOLO II

Obblighi informativi e di comunicazione sui limiti di posizione e sui controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

Art. 62.

Comunicazioni in materia di limiti di posizione

1. La relazione di cui all'art. 68-*quater*, comma 1, del Testo unico specifica il numero delle posizioni lunghe e corte per le differenti categorie di persone, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 3.

2. I gestori di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse, forniscono alla Consob, almeno una volta al giorno, una scomposizione completa delle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti, in detta sede di negoziazione.

3. Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione e il loro riesame ai sensi dell'art. 61, comma 3, le sedi di negoziazione informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci raggiunge le quantità di lotti o il numero di titoli emessi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/591 indicando:

a) per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione:

i) se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi ha superato i 10.000 lotti ma è inferiore ai 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi;

ii) se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi ha superato i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi;

iii) se, dopo aver superato una delle soglie indicate nelle lettere *i)* e *ii)*, il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi torna ad essere inferiore alla stessa soglia per tre mesi consecutivi;

b) per gli strumenti derivati su merci definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 44, lettera *c)*, della direttiva 2014/65/UE:

i) se il numero totale di titoli emessi ha superato i 10 milioni ma risulta inferiore ai 20 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi;

ii) se il numero totale di titoli emessi ha superato i 20 milioni per tre mesi consecutivi;

iii) se, dopo aver superato una delle soglie indicate nelle lettere *i)* e *ii)*, il numero dei titoli emessi torna ad essere inferiore alla stessa soglia per tre mesi consecutivi.

4. Le informazioni di cui all'art. 68-*quater*, comma 2, del Testo unico sono trasmesse alla Consob o, se diversa, all'autorità competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati i derivati su merci, le quote di emissione o gli strumenti derivati sulle stesse.

5. L'obbligo di cui all'art. 68-*quater*, comma 2, del Testo unico si applica anche alle imprese di Paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-*ter* del Testo unico.

Art. 63.

Comunicazioni in tema di fattori pertinenti ai fini del calcolo dei limiti di posizione

1. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di posizione in funzione dell'impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 del regolamento delegato (UE) 2017/591 sull'integrità del mercato dello strumento derivato e della relativa merce sottostante, nonché della volatilità dei mercati pertinenti, di cui all'art. 21 del medesimo regolamento delegato, le sedi di negoziazione trasmettono alla Consob le informazioni relative:

a) alla scadenza degli strumenti derivati su merci di cui all'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

b) all'offerta consegnabile della merce sottostante di cui all'art. 17 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

c) alle posizioni aperte complessive di cui all'art. 18 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

d) al numero dei partecipanti al mercato di cui all'art. 19 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

e) alle caratteristiche del mercato delle merci sottostanti di cui all'art. 20 del regolamento delegato (UE) 2017/591;

f) alla volatilità dei mercati pertinenti di cui all'art. 21 del regolamento delegato (UE) 2017/591.

Art. 64.

Comunicazioni in materia di controllo del rispetto dei limiti di posizione

1. Le sedi di negoziazione informano la Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, dei sistemi e controlli posti in essere sulla gestione delle posizioni su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati.

Art. 65.

Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione

1. L'entità non finanziaria di cui all'art. 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/591 che detiene una posizione in uno strumento derivato su merci, qualora l'assunzione di posizione sia finalizzata alla riduzione del rischio che scaturisce dall'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere alla Consob l'esenzione prevista dall'art. 68, comma 2, del Testo unico trasmettendo le informazioni di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591.

2. L'entità non finanziaria comunica tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi della natura o del valore delle attività commerciali dalla stessa condotte, qualora pertinenti ai fini delle informazioni di cui al comma 1 già fornite e presenta una nuova domanda di esenzione qualora intenda continuare ad avvalersene.

3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro ventuno giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione all'entità non finanziaria.

4. I soggetti di cui all'art. 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l)*, punti *i)* e *ii)*, del Testo unico che non intendono sottoporre alla Consob una richiesta di autorizzazione comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale, fornendo una dettagliata descrizione e valutazione delle condizioni e circostanze di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592.

PARTE VI

TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

TITOLO I

Disciplina della trasparenza delle negoziazioni

Art. 66.

Autorizzazione delle deroghe alla trasparenza delle negoziazioni

1. Le sedi di negoziazione che intendono utilizzare le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ovvero prevedere il differimento della trasparenza post-negoziazione trasmettono alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia specifica istanza di autorizzazione. Le deroghe alla trasparenza autorizzate trovano espressione in una modifica alla regolamentazione del mercato.

2. Le sedi di negoziazione che intendono utilizzare deroghe alla trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto strumenti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione specificato all'art. 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, determinato conformemente all'art. 13 del regolamento delegato (UE) 2017/583, trasmettono alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, istanza di autorizzazione per ciascuna classe di attività identificata nell'Allegato III del medesimo regolamento delegato.

3. Gli internalizzatori sistematici notificano alla Consob l'intenzione di derogare agli obblighi di cui all'art. 18 del regolamento (UE) n. 600/2014 con riferimento agli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale allegando una valutazione in forma scritta del rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

TITOLO II

Obblighi informativi e di comunicazione in materia di trasparenza delle negoziazioni e segnalazione di operazioni su strumenti finanziari

Art. 67.

Comunicazioni in merito alle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione

1. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto da parte della sede di negoziazione delle condizioni di utilizzo delle deroghe, i gestori delle sedi di negoziazione che intendono richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno cinque mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, specifica istanza accompagnata da una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;

b) la data di entrata in vigore della deroga;

c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all'art. 4 del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;

d) l'indicazione dell'eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse;

e) l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2017/587;

g) l'indicazione dell'eventuale considerazione delle transazioni ai fini del calcolo delle soglie applicabili per il meccanismo del massimale sul volume di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 600/2014;

h) i meccanismi e le procedure che consentono ai gestori delle sedi di negoziazione di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.

2. Fermo restando quanto indicato dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione autorizzati all'esercizio delle deroghe di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, punto *i)*, del medesimo trasmettono alla Consob le informazioni in merito ai meccanismi e alle procedure implementate per garantire che la percentuale delle negoziazioni consentita in base all'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 600/2014 non sia superata in nessuna circostanza.

3. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto da parte della sede di negoziazione delle condizioni di utilizzo delle deroghe, i gestori delle sedi di negoziazione che intendono richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno cinque mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, specifica istanza accompagnata da una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;

b) la data di entrata in vigore della deroga;

c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;

d) l'indicazione dell'eventuale presenza di una combinazione di tipologie di deroghe diverse;

e) l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/587, ivi inclusa la descrizione delle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento delegato;

g) i meccanismi e le procedure che consentono ai gestori delle sedi di negoziazione di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.

4. Le informazioni di cui al presente articolo relative alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d'Italia.

Art. 68.

Comunicazioni in merito al differimento della trasparenza post-negoziazione

1. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle condizioni previste per il differimento della trasparenza, i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari, che intendono avvalersi della pubblicazione differita di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesto il differimento;

b) la data di entrata in vigore del differimento;

c) la tipologia di differimento, fra quelli indicati all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;

d) l'indicazione dei dispositivi utilizzati per la pubblicazione differita delle operazioni;

e) l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della funzionalità rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di differimento prevista dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2017/587;

g) i meccanismi e le procedure che consentono di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo del differimento.

2. Per consentire alla Consob le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle condizioni previste per il differimento della trasparenza, i gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari che intendano avvalersi della pubblicazione differita di cui all'art. 11 del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmettono alla Consob, almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore della deroga, una nota esplicativa di dettaglio nella quale vengono rappresentate le motivazioni per le quali si ritiene la deroga redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 unitamente alle seguenti informazioni:

a) la categoria di strumenti finanziari e i mercati per i quali viene richiesta la deroga;

b) la data di entrata in vigore della deroga;

c) la tipologia di deroga, fra quelle indicate all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per la quale si presenta l'istanza;

d) l'indicazione dei dispositivi utilizzati per la pubblicazione differita delle operazioni;

e) l'indicazione in merito all'eventuale utilizzo di una tipologia di deroga esistente estesa ad altre categorie di strumenti finanziari o mercati gestiti;

f) la dettagliata descrizione del funzionamento della deroga rispetto a ciascuno degli elementi qualificanti e dei requisiti individuati per ogni tipologia di deroga e previsti dall'art. 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2017/583;

g) i meccanismi e le procedure che consentono di monitorare su base continuativa il rispetto delle condizioni di utilizzo della deroga.

3. I gestori delle sedi di negoziazione e i soggetti che concludano, anche come internalizzatori sistematici, per proprio conto o per conto di clienti, operazioni in strumenti finanziari che intendono avvalersi del differimento della pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 indicano in maniera specifica, in occasione della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, contenuto, tempi e modalità di pubblicazione delle informazioni nell'ambito di quanto previsto all'art. 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/583.

4. Le informazioni di cui al presente articolo relative alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato sono trasmesse anche alla Banca d'Italia.

Art. 69.

Comunicazioni in tema di disaggregazione dei dati

1. Le sedi di negoziazione informano la Consob dei criteri adottati per disaggregare i dati pre-negoziazione e post-negoziazione, su uno strumento finanziario ovvero una tipologia di dati, quando i criteri di disaggregazione indicati all'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2017/572 non possono essere applicati in maniera inequivocabile.

Art. 70.

Comunicazioni in merito ai canali utilizzati per l'adempimento degli obblighi di trasparenza al pubblico e di segnalazione alla Consob

1. Le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e le banche e Sim italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e successivamente entro almeno quindici giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, il canale utilizzato per la diffusione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, unitamente alle informazioni relative alla data di avvio dell'operatività del canale e al nome e ai contatti di un referente.

2. Le banche e Sim italiane comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e successivamente entro almeno quindici giorni lavorativi prima di ogni cambiamento, il canale utilizzato per l'adempimento degli obblighi di segnalazione alla Consob di cui all'art. 26 del rego-

lamento (UE) n. 600/2014, unitamente alle informazioni relative alla data di avvio dell'operatività del canale e al nome e ai contatti di un referente.

Art. 71.

Comunicazioni in materia di fornitura di dati di mercato

1. Le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, gli APA e i CPT forniscono alla Consob, in sede di avvio dell'operatività, entro il mese di gennaio di ogni anno e in occasione di ogni successivo cambiamento, rispettivamente le informazioni di cui all'art. 11 del regolamento delegato (UE) 2017/567 e all'art. 89 del regolamento delegato (UE) 2017/565 in merito a prezzi, termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato.

Art. 72.

Comunicazioni in materia di internalizzazione sistematica

1. I soggetti che svolgono attività di internalizzazione sistematica ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2017/565 o che intendono qualificarsi come tali comunicano alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, le seguenti informazioni:

a) la classe di strumenti finanziari e il profilo di liquidità degli strumenti finanziari sui quali viene svolta l'attività di internalizzazione sistematica;

b) l'elenco degli strumenti finanziari per i quali si è internalizzatori sistematici;

c) la data di avvio e cessazione dell'attività;

d) una dettagliata descrizione del sistema bilaterale gestito, fornendo un'informativa sui seguenti aspetti:

i) le modalità di esecuzione degli ordini dei clienti;

ii) le politiche e le procedure adottate in merito al numero o volume degli ordini richiesti dai clienti considerati tali da esporre l'internalizzatore sistematico a rischi indebiti;

iii) le modalità di *hedging* delle posizioni che derivano dall'esecuzione degli ordini dei clienti;

iv) i canali utilizzati per l'adempimento degli obblighi di quotazione e trasparenza;

e) l'eventuale svolgimento su base occasionale di attività di *matched principal trading* e le caratteristiche di tale operatività.

2. Gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei dati da parte dell'AESFEM, gli esiti delle valutazioni trimestrali effettuate relativamente ai criteri di frequenza, sistematicità e sostanzialità dell'attività.

3. Gli internalizzatori sistematici istituiscono procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso nei sistemi gestiti. Le registrazioni consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonché ogni singolo partecipante al sistema.

4. La Consob mantiene e pubblica un elenco degli internalizzatori sistematici e provvede agli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni dell'Unione europea.

5. Le regole, chiare e non discriminatorie, stabilite dagli internalizzatori sistematici per consentire l'accesso degli investitori alle proprie quotazioni sono tempestivamente comunicate alla Consob.

6. Gli internalizzatori sistematici forniscono alla Consob, su richiesta, l'elenco dei soggetti che accedono alle quotazioni sul sistema gestito.

7. Gli internalizzatori sistematici trasmettono alla Consob per ciascun strumento finanziario ammesso alla negoziazione, entro il 5 di ogni mese e con riferimento al mese precedente, i seguenti elementi informativi:

a) l'elenco degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con l'indicazione del codice ISIN, della denominazione, del codice tipologia (CFI), della categoria/classe dello strumento finanziario, nonché della data di inizio e fine della negoziazione sul sistema;

b) per ciascuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione, il numero dei contratti, il controvalore in euro, il numero di giornate di negoziazione, il numero di giornate in cui è stato concluso almeno un contratto, la divisa di trattazione.

PARTE VII

INTEGRITÀ DEI MERCATI

Capo I

PRASSI DI MERCATO AMMESSE

Art. 73.

Ammissione delle prassi

1. La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati.

Capo II

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Art. 74.

Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato

1. La Consob, in conformità dell'art. 12, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato, tiene conto degli indicatori contenuti nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo regolamento e delle relative norme tecniche di attuazione.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applica dal 3 gennaio 2018.

2. Tempestivamente, dopo l'entrata in applicazione della delibera, e comunque non oltre il 30 marzo 2018:

a) i gestori di mercati regolamentati autorizzati e i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione operativi alla data del 3 gennaio 2018, adempiono agli obblighi previsti negli articoli 24, comma 1, lettera *b)*, 26, comma 1, 30, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, 39, 40, commi 3 e 4, 41, comma 1, 42, 43, 47, comma 1 e 3, e 64 del regolamento adottato con la presente delibera;

b) le Sim e le banche italiane adempiono agli obblighi di cui agli articoli 48, commi 1 e 2, e 50, comma 3, del Regolamento adottato con la presente delibera;

c) i soggetti che svolgono attività di internalizzazione sistematica adempiono agli obblighi previsti nell'art. 72, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento adottato con la presente delibera;

d) i soggetti indicati all'art. 67-*ter*, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adempiono agli obblighi posti dagli articoli 48, commi 1 e 2, e 50, comma 3, del regolamento adottato con la presente delibera;

e) i gestori delle sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, le Sim e le banche italiane comunicano alla Consob il canale utilizzato per la diffusione delle informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente a quanto previsto nell'art. 70, comma 1, del regolamento adottato con la presente delibera.

Roma, 28 dicembre 2017

Il presidente vicario: GENOVESE

17A08779

DELIBERA 28 dicembre 2017.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 20250).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

Vista la comunicazione della Commissione concernente le «Linee guida sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;

Visto il decreto legislativo del 14 novembre 2016, n. 224 di «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»;

Visto, in particolare, l'art. 4-*sexies*, comma 5, del TUF, introdotto dal decreto legislativo n. 224/2016, il quale dispone che «La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera *c)* e all'art. 4-*decies*, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014»;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017);

Visto, in particolare, l'art. 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 che, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, al comma 1, lettera *b)*, n. 2, ha confermato l'attribuzione alla Consob dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito, «Regolamento emittenti») e le successive modificazioni;

Considerato che la disciplina sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) che si introduce nel Regolamento emittenti con la presente delibera non presenta significativi profili di innovazione, non discostandosi da quanto previsto in tema di PRIIPs dal TUF, né risulta imporre oneri ulteriori rispetto a quelli direttamente discendenti dalla fonte primaria di riferimento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo alinea, del regolamento adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, di non procedere a una consultazione pubblica del mercato con riferimento alla suddetta disciplina in ragione della tempistica di applicazione della medesima, in connessione con la data di applicabilità del regolamento (UE) n. 1286/2014 e del regolamento delegato (UE) 2017/653, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Sentita l'IVASS in ordine alle modifiche contenute nell'art. 1, da apportare al regolamento emittenti ai sensi dell'art. 4-*sexies*, comma 5, del TUF;

Considerato, inoltre, che è necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento (UE) 1129/2017, relativo al prospetto informativo da predisporre e pubblicare per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di titoli in mercati regolamentati nell'Unione europea;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche in materia di PRIIPs al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti.

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

- nella Parte II, Titolo I, dopo il Capo IV, è aggiunto il seguente Capo IV-*bis*:

«Capo IV-*bis*
Disposizioni riguardanti i PRIIPs

Art. 34-*bis*.1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "regolamento delegato (UE) 2017/653": il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

b) "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'art. 4-*decies* del Testo unico.

2. Ai fini del presente Capo valgono le definizioni contenute nel Testo unico e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Art. 34-*bis*.2 *(Notifica del* KID). — 1. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-*decies*, commi 1 e 2, del Testo unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

2. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-*decies*, comma 1, del Testo unico è assolto almeno il giorno precedente la data di avvio della commercializzazione del prodotto dall'ideatore del PRIIP o dalla persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi intercorsi.

3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilità per inadempimento di tale obbligo.

4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne dà tempestiva notizia all'ideatore.

5. L'obbligo di notifica previsto dall'art. 4-*decies*, comma 2, del Testo unico è assolto dall'ideatore del PRIIP al più tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito internet della versione rivista del KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.».

Art. 2.

Altre modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti.

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

- nella Parte III, Titolo I, Capo II, all'art. 57, comma 1,

1. prima delle parole «l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica», sono inserite le parole «Fermo quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 5, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,»;

2. le lettere *a)* e *g)* sono soppresse;

2. Nella delibera Consob del 22 marzo 2017, n. 19925, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2017, recante «Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato», all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, ove è scritto «all'art. 5, comma 1» leggasi «all'art. 5, comma 3».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2017

Il presidente vicario: GENOVESE

17A08780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Medosan Industrie Biochimiche Riunite S.r.l., in Albano Laziale.

Con il provvedimento n. aM - 211/2017 del 6 dicembre 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Albano Laziale (Roma), Via di Cancelleria, 12, rilasciata alla società Medosan Industrie Biochimiche Riunite S.r.l.

17A08662

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Zentiva»

Estratto determina AMM/PPA n. 1147/2017 del 1° dicembre 2017

Si autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.d.1.c - B.II.d.1.e - B.II.d.2.d - Modifica della metodica per l'esecuzione del test di dissoluzione delle compresse, l'aggiornamento dei limiti di accettazione per il saggio di dissoluzione al termine del periodo di validità, l'aggiunta del saggio di dissoluzione delle compresse tra le specifiche del prodotto finito al rilascio - relativamente alla specialità medicinale ALFUZOSINA ZENTIVA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2017/251.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08663

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 1146/2017 del 1° dicembre 2017

Si autorizzano le seguenti variazioni:

C.I.3.z - Aggiornamento dell'RCP e del FI in linea con lo PSUSA/00000536/201604 ed in accordo al Report del CMDh (12-14 dicembre 2016);

C.I.4 - Aggiornamento del RCP e FI relativamente alle informazioni sul rischio di glaucoma e miopia;

C.I.4 - Aggiornamento paragrafi 4.4 e 4.5 dell'RCP e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (inibitori NEP e rischio di angioedema),

relativamente alla specialità medicinale QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

037369016 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369028 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369030 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369042 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369055 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369067 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369079 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369081 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369093 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369105 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369117 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369129 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore Pp;

037369131 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369143 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369156 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369168 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369170 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369182 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369194 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369206 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369218 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369220 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369232 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369244 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore Pp

037369257 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369269 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369271 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369283 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369295 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369307 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369319 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369321 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369333 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369345 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369358 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister Al/Pa/Pvc;

037369360 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore Pp.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Numero procedure: IT/H/0249/II/012/G - IT/H/0249/001-003/II/013.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08664

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drospera»

Con la determinazione n. aRM - 177/2017 - 4080 del 20 novembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Exeltis Healthcare S.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DROSPERA

Confezione: 042628014;

Descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628026;

Descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 2 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628038;

Descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628040;

Descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628053;

Descrizione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 13 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628065;

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628077;

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 2 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628089;

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628091;

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 042628103;

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 13 × 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A08665

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 45 del 30 novembre 2017 ha deliberato di confermare il segretario generale dott. Guido Barcellona quale Conservatore del registro delle imprese, a decorrere dal 1° dicembre 2017.

17A08661

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Versalis S.p.A., per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Ferrara.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000349 del 15 dicembre 2017, si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla società Versalis S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini n. 1, San Donato Milanese (MI), per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Ferrara, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

17A08749

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015815/XVJ/CE/C del 5 dicembre 2017, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: PBC-7601
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: TAC
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-7603
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: 7.62 mm SURPRESSION
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5501
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5503
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: 5.56 mm SS109
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5551
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5553
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: 5.56 mm L110
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5505
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5561
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: 5.56 mm M193
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

Denominazione esplosivo: PBC-5601
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161

Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I
Denominazione esplosivo: PBC-5603
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I
Denominazione esplosivo: 5.56 mm CORTA GITTATA
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I
Denominazione esplosivo: 5.56 mm SURPRESSION
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I
Denominazione esplosivo: PBC-5699
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I
Denominazione esplosivo: PBC-7699
Numero certificato: 1646-013-003
Data certificato: 14 febbraio 2014
Numero ONU: 0161
Classe di rischio: 1.3 C
Categoria P.S.: I

I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB Clermont s.a.», Rue de Clermont, 176 - 4480 Engis (Belgio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

17A08667

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015819/XVJ/CE/C del 5 dicembre 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: PCL 511

Numero certificato: 0589.EXP.0364/98

Data certificato: 18 agosto 2000

Numero ONU: 0161

Classe di rischio: 1.3 C

Categoria P.S.: I

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB Clermont S.A.», Rue de Clermont, 176 - B-4480 Engis (Belgio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

17A08668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 526 adottata dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 luglio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014537 del 7 dicembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 526 del 26 luglio 2017, recante il Regolamento per la gestione del patrimonio dell'EPPI.

17A08669

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-01) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00